

L'**amministrazione di sostegno** può essere nominata anche solo in virtù di una menomazione temporanea (anche di natura motoria) e non determina l'assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione se non per quegli specifici atti che il Giudice Tutelare riterrà ingestibili autonomamente dal beneficiario. L'art. 410 del Codice Civile stabilisce che l'amministratore di sostegno debba sempre informare il beneficiario degli atti da compiere e, comunque, individuarne gli interessi e le aspirazioni, che dovranno orientare le proprie azioni; se il beneficiario esprimerà dissenso, si dovrà avere autorizzazione a procedere dal Giudice Tutelare. La stessa autorizzazione sarà necessaria per tutti quegli atti già visti per l'interdizione per l'inabilitazione. Come per l'interdizione, l'amministratore di sostegno è tenuto a regolare contabilità da relazionare (termine scelto in quanto evocativo di un approccio non meramente economico-patrimoniale ma bensì anche umano e relazionale) annualmente al Giudice Tutelare; anche le regole legate alla gratuità e all'obbligo di continuare lo svolgimento dei propri uffici seguono quelle già viste per l'interdizione e l'inabilitazione.

I soggetti legittimati a presentare ricorso al Giudice Tutelare (del Tribunale o della sua Sezione Distaccata nel cui circondario è compreso il luogo di residenza/domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore) sono gli stessi già visti per gli altri due istituti, ma le procedure sono leggermente diverse. Inoltre, l'art. 406 comma 3 del Codice Civile prevede il dovere di presentare ricorso anche ai "responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno". Nel ricorso (esente dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali e non necessitante l'ausilio di un avvocato in quanto procedimenti di volontaria giurisdizione) deve essere esplicitato:

- 1) generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- 2) dimora abituale;
- 3) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
- 4) ragioni alla base del ricorso, specificando il tipo di disabilità (fisica o psichica, temporanea o permanente, ecc...) del beneficiario e la sua incidenza sulla cura dei suoi interessi, allegando, a giustificazione di quanto dedotto, apposita documentazione medica o un'eventuale relazione di assistenti sociali;
- 5) atti per i quali si richiede l'attività dell'amministratore di sostegno con eventuali suggerimenti dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;
- 6) luogo e data del ricorso;
- 7) sottoscrizione del ricorrente.

Tale ricorso, come già accennato, non necessita di un avvocato se non nel caso in cui i poteri da conferire all'amministratore di sostegno possano incidere sui diritti personalissimi (come l'assunzione di scelte terapeutiche che incidono sul diritto della salute).

Dopo che il ricorso è stato presentato, la Cancelleria del Tribunale invia al richiedente comunicazione della data di udienza; sarà poi cura personale notificarne copia, insieme alla copia del ricorso, alla persona per la quale si richiede l'amministrazione e ai familiari indicati nel ricorso; tali notifiche dovranno essere effettuate presso l'ufficio notifiche del Tribunale ritirando tante copie del ricorso quanti sono i destinatari.

Anche in questo caso, è fondamentale sentire l'opinione della persona per cui si richiede l'amministratore di sostegno, anche nel caso sia necessario che il Giudice Tutelare e il PM il rechino personalmente da lui/lei, così come sentire i familiari indicati nel ricorso e a cui lo stesso è stato notificato; se il Giudice Tutelare lo riterrà necessario, potrà anche predisporre l'intervento di un CTU. Il tutto deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Il Giudice Tutelare dovrà inserire, nell'eventuale accettazione del ricorso, le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno, la durata dell'incarico, l'oggetto degli atti che saranno a carico dell'amministratore di sostegno, gli atti che competono al beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, i limiti (anche periodici) delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme a disposizione del beneficiario e la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve relazionargli le attività svolte le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Tale decreto verrà poi annotato, dal cancelliere, in un apposito Registro delle amministrazioni di sostegno presso l'Ufficio Del Giudice Tutelare e dovrà essere comunicato, entro 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

L'amministratore di sostegno (che non può essere un operatore dei servizi pubblici e privati che hanno in cura/carico il beneficiario in virtù dell'art. 408 Cod. Civ. comma 3) sarà convocato a prestare giuramento. Nel caso si voglia fare ricorso al decreto di nomina del Giudice Tutelare, è possibile presentare reclamo alla Corte d'Appello territorialmente competente e, eventualmente, anche in Cassazione.

La via dell'amministrazione di sostegno è sempre quella preferibile, in quanto è quella che tiene maggiormente conto della persona e della tutela della sua dignità, attenzione and le attività della vita.